

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7

#### GIUNTA PLENARIA

*Martedì 20 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

**Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 7 febbraio 2024.

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, fa presente che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi nonché Luca Lotti, deputato cessato dal mandato (Doc. IV, n. 2). Tale domanda – inviata dal GUP

del Tribunale di Firenze – trae origine da un procedimento penale in corso presso il medesimo Tribunale nei confronti, tra gli altri, degli on. Boschi e Lotti (procedimento n. 1227/22 RG NR – 777/22 RGGIP).

Rammenta altresì che, nelle riunioni dell'ufficio di presidenza (integrato dai rappresentanti dei gruppi) del 1° e del 7 febbraio scorsi, era stato concordato che la seduta odierna sarebbe stata dedicata a un primo confronto generale sulla richiesta proveniente dal GUP di Firenze, anche in vista della predisposizione della sua proposta di deliberazione alla Giunta, in qualità di relatore.

Sottolinea in particolare che, nella riunione dell'ufficio di presidenza del 7 febbraio scorso, erano stati individuati – anche alla luce della documentazione inviata dall'autorità giudiziaria richiedente nonché dagli on. Boschi, Lotti e Bonifazi (quest'ultimo audito direttamente dalla Giunta) – alcuni temi di massima su cui poter discutere (ferma restando, ovviamente, la possibilità di introdurne altri). Ricorda in particolare che essi concernevano i seguenti aspetti:

a) le ricadute sul caso in esame dei principi esposti nella sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 e in parti-

colare della regola secondo cui la richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza di parlamentari deve essere necessariamente preventiva e non successiva, come invece è previsto per il caso delle intercettazioni telefoniche;

b) le ricadute sul caso in esame – in particolare per ciò che attiene alla verifica dell'eventuale sussistenza del *fumus persecutionis* – delle pronunce della Corte di cassazione che vi sono state trasmesse, nelle quali la Corte stessa: 1) non ha ritenuto adeguatamente dimostrata la tesi della procura della Repubblica di Firenze, secondo la quale la Fondazione *Open* dovrebbe essere qualificata come articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico; 2) ha dichiarato illegittimi i sequestri disposti dalla medesima procura sia perché ritenuti privi del *fumus commissi delicti* sia perché mancanti di proporzionalità e continenza nonché perché caratterizzati da fini meramente esplorativi;

c) l'adeguatezza della motivazione circa il bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, che l'autorità giudiziaria deve compiere in base alla giurisprudenza costituzionale; ciò, con particolare riferimento, da un lato, all'interesse allo svolgimento delle indagini e al perseguimento dei reati; e, dall'altro, all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare, in modo che questa non subisca illegittime interferenze e condizionamenti indebiti da parte dell'autorità giudiziaria medesima;

d) il fatto che, in alcune conversazioni via *e-mail* di cui si chiede l'autorizzazione al sequestro, appaiono come interlocutori altri soggetti che erano parlamentari sia al momento dell'acquisizione di tali conversazioni da parte della procura di Firenze (settembre 2019) sia al momento della richiesta di autorizzazione in esame (novembre 2023): si tratta, in particolare dell'on. Bonafè (che nel 2019 era parlamentare europea e che risulta interlocutrice in 18 *e-mail*) e dell'on. Guerini (che risulta interlocutore in 2 *e-mail*), per i quali, però,

non è stata chiesta una specifica autorizzazione. A ciò si aggiunga che, in 20 *e-mail* di cui si chiede l'autorizzazione al sequestro, risulta interlocutore anche il sen. Renzi.

Chiede quindi ai colleghi se intendono intervenire.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), da remoto, evidenzia la necessità che la Camera e il Senato proseguano di pari passo l'esame della richiesta proveniente dal GUP del Tribunale di Firenze posto che si tratta della medesima questione, che peraltro trae origine dallo stesso procedimento penale. Nel merito, afferma di aver approfondito con i colleghi la documentazione inviata dall'autorità giudiziaria e le memorie difensive presentate dai deputati interessati. Ciò che a suo avviso appare chiaro è che la richiesta di autorizzazione al sequestro da parte del GUP del Tribunale di Firenze sia successiva rispetto alla materiale acquisizione della documentazione *de qua*. Ritiene dunque evidente che l'autorità giudiziaria chieda impropriamente una sanatoria successiva. Le sembra, inoltre, che la motivazione posta alla base della richiesta di autorizzazione sia insufficiente e che l'entità del sequestro che si intende eseguire sia sproporzionata. Infine, anche dopo aver letto le sentenze della Corte di cassazione sul caso *Open*, crede di poter anticipare che, a suo avviso, risulti sussistente nel caso di specie il *fumus persecutionis* nei confronti dei parlamentari imputati.

Carla GIULIANO (M5S), nel premettere che altri aspetti della vicenda saranno approfonditi in vista della dichiarazione di voto, ci tiene a sottolineare sin d'ora alcuni profili. In primo luogo, evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ha innovato profondamente i precedenti orientamenti giurisprudenziali, anche della Corte di cassazione, in materia di « corrispondenza ». In particolare, sottolinea che ciò che ora deve essere inteso come « corrispondenza » (*e-mail*, messaggi di testo già letti dal destinatario) veniva invece qualificato come semplice « documento » prima della menzionata sentenza della Con-

sulta; « documento » che, in quanto tale, poteva essere liberamente acquisito dalla magistratura inquirente senza che fosse necessaria alcuna autorizzazione. In secondo luogo, ritiene che, nel caso di specie, l'estrazione dei messaggi non sia ancora avvenuta e che quindi la richiesta di autorizzazione proveniente dal GUP di Firenze sia di natura preventiva e dunque coerente con i principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023. Ciò detto, sottolinea come la Giunta sia chiamata a valutare essenzialmente due aspetti: 1) se la richiesta di autorizzazione in questione contenga un'adeguata motivazione circa la necessità dell'atto da compiere; 2) se sussiste il *fumus persecutionis*. Per quanto concerne il *fumus*, ritiene che esso sia insussistente, considerato il fatto che i dispositivi sequestrati dalla procura di Firenze appartenevano a terzi non parlamentari. Per quanto invece riguarda la motivazione, è dell'avviso che essa sia stata sufficientemente esposta nella richiesta inviata alla Camera.

Alessandro PALOMBI (FDI), da remoto, nel ritenere già molto esaurienti i contenuti delle relazioni del Presidente della Giunta e delle note difensive inviate dai deputati interessati, si limita a evidenziare che occorre essere molto pacati e attenti nell'esaminare la richiesta in questione, posto che la decisione della Camera sul punto costituirà per il futuro un precedente di grande peso. Nel rinviare a una motivazione più ampia che sarà svolta in sede di dichiarazioni di voto, condivide l'osservazione dell'on. Forattini, secondo cui è opportuno procedere parallelamente con il Senato.

Enrica ALIFANO (M5S) ritiene che la Giunta sia chiamata a operare su un duplice piano di azione e, più precisamente, a valutare due diverse tipologie di richieste di autorizzazione: una riferita al tabulato che riporta solo gli estremi della corrispondenza intercorsa e l'altra avente ad oggetto il contenuto dei messaggi oggetto di tale corrispondenza. Con riferimento alla richiesta di acquisizione del tabulato, ricorda

che, per giurisprudenza costante, l'autorizzazione può essere anche successiva, come accade per le intercettazioni telefoniche. Per quanto invece concerne la richiesta di acquisizione dei messaggi, evidenzia come, nel caso di specie, essa appaia pur sempre di carattere preventivo posto che, sotto il profilo formale, né la Camera né il giudice procedente hanno preso visione del contenuto di tali messaggi.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) evidenzia come il contenuto dei messaggi e delle e-mail, di cui ora si chiede l'autorizzazione al sequestro, lo conoscano tutti, essendo stato già da tempo pubblicato sui giornali: è la conseguenza dell'attività illegittima della magistratura inquirente, che ha sequestrato tale corrispondenza senza chiedere preventivamente alcun tipo di autorizzazione. Afferma poi che, se è vero che la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ha modificato un pregresso orientamento giurisprudenziale, è altrettanto vero che tale pregresso orientamento non si riferiva alla corrispondenza di parlamentari, che è invece coperta dalla garanzia di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. A suo avviso, la procura di Firenze si è mossa al di fuori del perimetro della legalità; ritiene pertanto che, data la gravità della violazione di prerogative costituzionali, vi siano gli estremi per una segnalazione disciplinare al Ministro della Giustizia e al Consiglio superiore della Magistratura.

Devis DORI (AVS) ritiene che le relazioni del Presidente siano meritevoli di attenzione e di considerazione. Si riserva pertanto di esprimere più compiutamente la posizione del proprio Gruppo in sede di dichiarazione di voto.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) ritiene di dover aggiungere che la richiesta di sequestro di corrispondenza relativa all'on. Bonifazi, che non è indagato nel procedimento penale in esame, sia completamente incongrua e immotivata.

Ingrid BISA (Lega), nell'apprezzare i contenuti delle relazioni del Presidente, con-

divide le argomentazioni svolte dalla maggioranza dei colleghi che l'hanno preceduta ed evidenzia in particolare l'assenza di specifica motivazione in relazione alla richiesta concernente l'on. Bonifazi.

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della richiesta del GUP di Fi-

renze alla prossima seduta, che si riserva di convocare.

**La seduta termina alle 9.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.